

REGIO DECRETO 18 giugno 1931 , n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

Vigente al : 21-9-2023

TITOLO III.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni , mestieri girovaghi ,
operai e domestici.

Capo I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 69.

(Art. 68 T. U. 1926).

Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. ***((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'[articolo 19 della legge n. 241 del 1990](#), presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo))***.
(44a)

AGGIORNAMENTO (44a)

Il [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 6) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare

audizioni all'aperto di cui all'art. 69".